

===== ALLEGATO "B" AL N. 8.002 DI RACCOLTA =====
===== STATUTO =====

Art. 1) E' corrente un consorzio con attività e-
sterna, dotato di personalità giuridica, denomi-
nato =====

"CONSORZIO PROMOZIONE E SVILUPPO LE BOCCHETTE" .

Il numero dei soci è illimitato. =====

Art. 2) Il consorzio ha sede legale in Camaiore
(LU), frazione Capezzano Pianore, presso il Cen-
tro Direzionale, via Dei Carpentieri. =====

Il Comitato Direttivo con propria delibera potrà
cambiare indirizzo sempre nell'ambito dello
stesso comune. =====

Art. 3) La durata del consorzio è stabilita sino
al 22 febbraio 2016 e potrà essere prorogata di
dieci anni in dieci anni, salvo il diritto di
recesso dei singoli consorziati, con delibera-
zione dell'Assemblea Straordinaria dei consor-
ziati. =====

Parimenti con le maggioranze previste per l'As-
semblea Straordinaria il consorzio potrà essere
anticipatamente sciolto. =====

===== FONDO CONSORTILE =====

Art. 4) Il fondo consortile è variabile ed è co-
stituito dai contributi che i consorziati versa-
no in sede di costituzione o in sede di ammis-
sione di nuovi consorziati. =====

Il contributo al fondo consortile è fissato in
Euro 300,00 (TRECENTO/00) e deve essere versato
in sede di costituzione ed in sede di ingresso
nel consorzio. =====

L'ammontare del contributo potrà essere modifi-
cato dall'Assemblea Straordinaria; a tale modi-
fica dovranno adeguarsi obbligatoriamente tutti
i consorziati, salvo il diritto di recesso. =====

Il fondo consortile è un patrimonio autonomo sia
verso i consorziati che verso i loro creditori
particolari per tutto il periodo di durata del
Consorzio; in nessun caso i creditori particola-
ri dei consorziati possono far valere i loro di-
ritti sul fondo consortile. =====

Art. 5) Il Consorzio agisce secondo le norme del
mandato senza rappresentanza spendendo il pro-
prio nome ed acquistando ed assumendo gli obbli-
ghi derivanti dai negozi giuridici posti in es-
sere senza spendere il nome dei singoli consor-
ziati. =====

Le attività per le quali il Consorzio assume ob-
bligazioni verso i terzi, e particolarmente
quelle aventi per oggetto acquisti o vendite,

sono svolte dal Consorzio in nome proprio; il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del C.C. =====

Ogni consorziato provvederà a partecipare alle spese per il funzionamento del Consorzio e per il conseguimento dello scopo consortile nelle misure stabilite dal Comitato Direttivo ed approvate dall'assemblea ordinaria, dietro presentazione di fattura redatta dal Consorzio stesso in aderenza a quanto previsto dall'art. 3, 30 comma del D.P.R. 633/72 e sue modificazioni. ===

L'assemblea ordinaria potrà deliberare, nel rispetto della vigente normativa, di contrarre prestiti volontari in denaro da parte dei consorziati o terzi, stabilendone preventivamente le finalità e la destinazione, i tassi di interesse, i tempi e le modalità di rimborso ed ogni altra condizione di contratto. =====

===== OGGETTO SOCIALE =====

Art. 6) Il Consorzio si propone attraverso una reale ed efficace collaborazione tra i consorziati, e senza fine di lucro, di migliorare le condizioni in cui si svolge l'attività industriale, artigianale o commerciale dei singoli imprenditori, coordinando e disciplinando le risorse dei singoli associati, nonché attuare iniziative e contribuire alle attività tendenti allo sviluppo territoriale delle zone in cui operano i consorziati ed al potenziamento dell'immagine. =====

Il Consorzio ha per oggetto la promozione e lo sviluppo delle zone in cui operano i consorziati per una gestione più razionale degli insediamenti produttivi, rispettando le iniziative imprenditoriali già esistenti e favorendo l'insediamento di nuove attività produttive. =====

Il Consorzio coordina tutti gli imprenditori consorziati e rappresenta gli stessi nei rapporti con gli Enti e/o le Istituzioni. =====

Il Consorzio coordina i singoli imprenditori consorziati al fine di ottenere i contributi e/o i finanziamenti che si rendano disponibili. =====

Svolge attività promozionale sui mercati nazionali ed esteri. =====

Svolge altresì tutte quelle attività imprenditoriali e commerciali che l'Assemblea reputa opportuno che debbano essere intraprese nelle zone di operatività dei consorziati, sia per il so-

stentamento del Consorzio stesso, che per favorire l'attività dei singoli associati, con obbligo di reinvestimento degli utili nelle zone stesse. =====

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Consorzio provvede a: =====

- coordinare e gestire direttamente e/o in affidamento a terzi i servizi che possono essere necessari ai singoli associati; =====

- diffondere con qualsiasi mezzo l'immagine delle zone in cui operano i consorziati e gli scopi del Consorzio, anche in relazione alle singole attività esercitate; =====

- promuovere convenzioni con operatori finanziari, assicurativi e di leasing al fine di concretizzare accordi in favore dei consorziati per la riduzione dei costi di gestione; =====

- promuovere la realizzazione di iniziative che possano condurre alla realizzazione di forme distrettuali nelle zone di operatività dei consorziati; =====

- difendere con azioni legali gli interessi dei singoli associati nei confronti dei terzi; =====

- svolgere attività di agenzia formativa; =====

- svolgere attività di organizzazione e gestione di congressi; =====

- svolgere attività di gestione bar, mensa e ristorante; =====

- svolgere attività di organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche; =====

- svolgere qualunque attività direttamente connessa agli scopi di cui sopra o comunque tendente al raggiungimento degli stessi, nonchè compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, creditizie, bancarie e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa l'acquisizione di partecipazioni in società e/o enti il cui oggetto sociale sia funzionale al perseguimento degli scopi del Consorzio. =====

==== CONDIZIONI E MODALITA' PER L'AMMISSIONE ====

Art. 7) Possono far parte del consorzio le imprese di qualsiasi genere ubicate nel Comune di Camaione (LU) o nei Comuni limitrofi. =====

L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dall'interessato al Comitato Direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del

presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità. Alla domanda l'interessato dovrà allegare i documenti previsti dal regolamento interno. ==

Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo e per l'accoglimento della domanda è necessaria la maggioranza assoluta dei singoli componenti del direttivo, mediante votazione a voto palese comunicando all'interessato le eventuali cause di non ammissione. =====

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. =====

I consorziato ammesso, nei quindici giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, dovrà versare l'importo del contributo al fondo consortile di cui all'art. 4) del presente Statuto e la somma ulteriore a fondo perduto, da destinare a riserva, che sarà determinata ogni anno dal Comitato Direttivo al momento dell'approvazione del bilancio preventivo. =====

Dovrà inoltre provvedere, entro lo stesso termine, al pagamento delle altre spese di gestione, come deliberate ex penultimo comma dell'art. 5) del presente Statuto. =====

===== OBBLIGHI DELLE IMPRESE CONSORZIATE =====

Art. 8) Ogni consorziato si impegna, per l'intera durata di partecipazione al Consorzio, alla scrupolosa osservanza dello Statuto Sociale, del regolamento e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, a partecipare all'attività del Consorzio, ed ad onorare gli impegni assunti. =====

Art. 9) Il regolamento interno del Consorzio prevede le misure delle sanzioni da irrogarsi ai consorziati per loro eventuali infrazioni alle disposizioni dello Statuto, del regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali. =====

Sulla irrogazione delle sanzioni delibera il Comitato Direttivo, sentito, nei casi previsti dal regolamento, il consorziato interessato. =====

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono comunicate a cura del Presidente, agli interessati che debbono provvedere al versamento delle somme dovute a titolo di penale, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. =====

Le somme ricevute dal Consorzio a titolo di san-

zioni debbono essere imputate ad apposita riserva del patrimonio netto. =====

===== RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE =====

Art. 10) Il Consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente e diviene immediatamente efficace al momento della ricezione della comunicazione, ferme rimanendo a suo carico tutte le obbligazioni pendenti sia verso il Consorzio sia verso i terzi, di cui il Consorzio si sia reso, per quanto gli compete, garante, salvo quanto previsto dal comma seguente in merito al termine essenziale per la comunicazione del recesso. =====

La comunicazione del recesso dovrà pervenire inderogabilmente al Presidente entro e non oltre il 31 ottobre; in difetto il Consorziato verrà ritenuto tale, con diritti ed obblighi, anche per l'anno successivo. =====

Il Consorziato receduto, decaduto od escluso, provvederà inoltre a saldare l'intero importo delle spese di gestione relative alla annualità in corso. =====

Art. 11) La decadenza è deliberata, su proposta del Comitato Direttivo, dall'Assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. =====

Art. 12) L'esclusione è deliberata, su proposta del Comitato Direttivo, dall'assemblea ordinaria nei confronti del consorziato che: =====

a) non provveda a sanare la propria posizione debitoria nei confronti del Consorzio, a qualsiasi titolo essa sia maturata; =====

b) non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte a suo nome e per suo conto; =====

c) non osservi le disposizioni dello statuto, del regolamento interno o le deliberazioni degli organi consortili; =====

d) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo, materialmente o moralmente, gli interessi del consorzio; =====

e) negli altri casi espressamente previsti dalla legge. =====

Art. 13) In caso di trasferimento dell'Azienda per morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'azienda può subentrare nel contratto di Consorzio, qualora vi sia il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Direttivo. =====

Art. 14) Le deliberazioni relative alla esclu-

sione ed alla decadenza dei consorziati o nel caso di trasferimento di azienda alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni successivi alla deliberazione. =====

Avverso le decisioni di cui sopra i consorziati possono proporre reclamo facendo pervenire al comitato direttivo ricorso scritto mediante lettera raccomandata A.R. entro il termine di trenta giorni di decadenza dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. =====

La soluzione delle controversie relative ai reclami sarà devoluta al Collegio Arbitrale di cui all'art. 28). =====

Art. 15) I Consorziati receduti, esclusi o decaduti sono responsabili verso il Consorzio o verso i terzi, nei modi indicati all'art. 2615 del Codice Civile. =====

Al consorziato receduto, escluso o decaduto, sarà rimborsato il contributo versato al fondo consortile senza interessi ed una parte proporzionale alla sua quota delle riserve liquide nette accumulate, così come risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente all'uscita. =====

Tale rimborso avverrà entro dodici mesi dalla data di operatività della decadenza, esclusione o recesso, fermo il diritto del Consorzio di compensare integralmente ogni suo credito liquido vantato nei confronti dell'ex Consorziato e salva ogni azione per il pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto a favore del Consorzio.

Art. 16) Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto del consorzio per ammissione, recesso, esclusione, decadenza o trasferimento di azienda devono essere annotate sul libro dei soci a cura del comitato direttivo entro cinque giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate. =====

===== ORGANI DEL CONSORZIO =====

Art. 17) Sono organi del consorzio: =====

- 1) l'assemblea generale dei consorziati; =====
- 2) il comitato direttivo; =====
- 3) il Presidente. =====

Art. 18) L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti hanno diritto al voto a condizione che abbiano interamente versato la quota di partecipazione, i contributi e le penalità

dovute al consorzio. =====
Ogni consorziato ha un singolo voto in sede di assemblea. =====
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati.
Art. 19) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed ogni volta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei consorziati. =====
La convocazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata, o telefax, o E-Mail, da spedirsi ai consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica dovranno essere annotati nel Libro dei Consorziati a cura del Presidente. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. =====
La seconda convocazione dovrà essere effettuata entro sette giorni dalla prima convocazione, senza possibilità di fissarla nello stesso giorno. =====
In assenza delle formalità di convocazione di cui sopra l'Assemblea sarà regolarmente costituita quando vi sarà la totalità dei consorziati e dei membri del Comitato Direttivo. =====
Il Presidente dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per scritto dai consorziati al comitato direttivo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. =====
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente. =====
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione. =====
Ogni consorziato può delegare un altro consorziato a rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può avere più di due deleghe. =====
La delega deve essere redatta per scritto e deve essere depositata in assemblea prima dell'apertura della stessa. =====
Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Consorziati aventi diritto di voto. =====

L'assemblea in seconda convocazione può deliberare a condizione che siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei consorziati aventi diritto di voto. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati. Le deliberazioni che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale o relativa ad investimenti mobiliari ed immobiliari, compresa l'acquisizione di partecipazioni in società e/o enti il cui oggetto sociale sia funzionale al perseguimento degli scopi del Consorzio, devono essere prese, sia in prima che in seconda convocazione, col consenso di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei Consorziati aventi diritto di voto,

espresso sia personalmente che per delega. =====

Le deliberazioni dell'assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione. =====

Per le votazioni si procede di regola per alzata di mano. =====

Per le elezioni delle cariche sociali o quando la votazione riguardi persone o implichi giudizi sulle stesse si procede a scrutinio segreto, salva diversa deliberazione dell'assemblea. =====

Art. 20) L'Assemblea ordinaria è l'organo cui spetta di determinare, dirigere e controllare tutte le attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità statutarie. =====

Ad essa sono riservati i più estesi poteri di indirizzo e di controllo ed in particolare: =====

a) approva i bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi; =====

b) nomina i membri del Comitato Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente; =====

c) delibera gli acquisti, le vendite e le permutate di beni immobili, diritti reali, aziende e partecipazioni in altri enti o società, l'accensione e la cancellazione di iscrizioni, trascrizioni ed ipoteche immobiliari; =====

d) delibera sull'assunzione del personale, determinando le attribuzioni e le mansioni; =====

e) delibera sulle responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo e del Presidente; =====

f) approva i regolamenti interni al Consorzio; ==

g) delibera sugli argomenti comunque attinenti alle finalità ed alla gestione del Consorzio, rimessi alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento o sottoposti

al suo esame dal Comitato Direttivo da coloro che ne hanno richiesta la convocazione. =====
Sono tassativamente di competenza dell'assemblea i seguenti atti: =====
- acquisti di immobili e titoli; =====
- acquisti di partecipazioni, azioni o titoli; ==
- forniture di materiali o prestazioni di servizi il cui controvalore sia superiore ad Euro 30.000,00 (Euro trentamila); =====
- aperture di conto corrente con affidamenti allo scoperto superiori complessivamente ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila). =====
Per gli atti indicati precedentemente il Comitato Direttivo può operare una volta avuto il voto favorevole da parte dell'assemblea, altrimenti i singoli membri del comitato, se tali operazioni comportano un aggravio per il Consorzio, rispondono personalmente salvo che dimostrino la propria mancanza di responsabilità. =====
Art. 21) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per il presente statuto. =====
Può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei consorziati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione almeno il 50% (cinquanta per cento) dei consorziati aventi diritto di voto.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati. =====
Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dopo essere stati deliberati dall'assemblea straordinaria secondo le maggioranze come sopra, devono essere iscritte nel Registro delle Imprese di Lucca a cura del rappresentante legale entro venti giorni dal verificarsi delle modificazioni. =====
Art. 22) Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri determinato dall'assemblea da un minimo di uno a un massimo di nove. =====
Essi hanno tutte le responsabilità e gli obblighi previsti dalla legge per gli amministratori delle società di capitali. =====

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni fino alla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea che provvederà alla nuova nomina. I singoli membri sono rieleggibili. =====
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri membri provvedono a sostituirli con deliberazione che sarà valida fino alla prima riunione dell'assemblea che dovrà portare all'ordine del giorno la nomina dei nuovi membri. =====
I nuovi consiglieri scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. =====
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri. I suoi membri sono convocati a cura del Presidente, o in sua assenza, a cura del Vice Presidente, a mezzo raccomandata, o telefax, o E-mail, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. =====
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà dei membri. =====
Presiede la riunione il Presidente o il vice presidente e le mansioni di segretario sono svolte da uno dei consiglieri su designazione degli intervenuti. =====
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità si intenderà adottata la delibera votata dal Presidente. Le decisioni debbono risultare da verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario. =====
I membri del Comitato Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro incarico ed ad un compenso che sarà deliberato dall'Assemblea Ordinaria. =====
Art. 23) Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito di tutti i poteri per l'amministrazione del Consorzio, è competente e delibera, salvo che sulle questioni che per legge o per statuto siano riservate all'Assemblea, su tutte le questioni che attengono al perseguimento dei fini consortili. =====
Il Comitato Direttivo tra l'altro: =====
a) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea con il compimento di tutti gli atti conseguenti e necessari; =====
b) delibera sull'ammissione di nuovi consorziati;

- c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Consorzio e redige una relazione sull'andamento della gestione; =====
- d) predispone il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====
- e) raccoglie e coordina le richieste dei consorziati anche al fine di predisporre i lavori dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno; ===
- f) vigila a che le attività del Consorzio non siano in contrasto con la legge, con le disposizioni del presente statuto e del regolamento interno. =====

Il Comitato Direttivo potrà comunque compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi consortili, anche se qui non dettagliatamente specificate e che non siano per legge o per statuto attribuite alla competenza dell'Assemblea. =====

Il comitato direttivo effettua le spese di gestione nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'assemblea. =====

Ogni spesa eccedente tale preventivo, se non ratificata dall'assemblea, comporta una responsabilità patrimoniale del comitato direttivo. =====

Art. 24) Il Presidente dura in carica tre anni fino alla data di approvazione del bilancio ed è rieleggibile. =====

Il Presidente del Consorzio: =====

a) ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed anche in giudizio; =====

a.1) convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo; =====

b) sottoscrive tutti gli atti, i contratti ed i documenti che devono essere formati nell'interesse o in nome e per conto del Consorzio, e per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo; =====

c) vigila sulla conservazione e la tenuta dei documenti; =====

d) accerta che si operi in conformità degli interessi del Consorzio; =====

e) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo; ==

f) nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi stato e grado di giurisdizione; =====

g) rilascia quietanze liberatorie delle somme a

qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio; =====

h) effettua le spese in economia entro il limite di Euro 3.000,00 (euro tremila/00), essendo di competenza del comitato direttivo ogni impegno di spesa che sia compreso tra tre e trentamila Euro; =====

i) effettua operazioni sui conti correnti del consorzio, con firma congiunta con almeno un altro membro del comitato direttivo a ciò delegato. Previa autorizzazione del Comitato Direttivo può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente. In caso di sua assenza o di suo impedimento, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa fede nei confronti di chiunque dell'assenza o impedimento del Presidente stesso. =====

===== BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO =====

Art. 25) Ogni anno entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo predispone il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, indicando le spese da sostenere da ripartirsi pro quota tra i Consorziati, ex art. 5) del presente Statuto e gli obiettivi che si prevede di raggiungere. ==== Per il primo esercizio il bilancio preventivo deve essere redatto entro un mese dalla data di costituzione. =====

I bilanci preventivi devono essere approvati dall'assemblea ordinaria. =====

Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato ed approvato dall'assemblea dovranno essere accantonati in apposita riserva per essere utilizzati per nuovi investimenti, salvo diversa disposizione dell'assemblea. =====

Qualora il bilancio chiuda con una perdita l'Assemblea in sede di approvazione dovrà deliberare sul relativo ripianamento. =====

===== REGOLAMENTO INTERNO =====

Art. 26) Il Comitato Direttivo predispone il regolamento interno del Consorzio contenente le disposizioni per disciplinarne il funzionamento e per l'esecuzione e l'attuazione del presente Statuto. =====

Il regolamento interno prevede le sanzioni pecu-

niarie ed accessorie ed i sistemi di controllo sui singoli consorziati. =====
Copia del regolamento è inviata ai singoli consorziati, contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nel corso della quale sarà sottoposto ad approvazione con delibera presa con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria. =====

===== SCIoglimento =====

Art. 27) In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. =====

Il liquidatore dovrà, dopo l'accettazione della nomina, prendere in consegna i beni dagli amministratori e redigere un inventario; procederà quindi al realizzo delle attività e al soddisfacimento delle passività. =====

L'importo che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà ripartito ai singoli Consorziati che tali risulteranno al momento della messa in liquidazione, in base ai seguenti criteri: =====

a) si farà innanzitutto luogo alla restituzione del contributo da ciascuno versato al fondo consortile ai sensi dell'art. 4) del presente Statuto, senza interessi; =====

b) l'eventuale residuo verrà quindi distribuito in modo direttamente proporzionale all'anzianità di assunzione della qualità di Consorziato, precisandosi che si intende per tale quella dell'anno di iscrizione e che, in caso di trasferimento di azienda, ex art. 13) del presente Statuto, varrà l'anno di iscrizione del dante causa del subentrante. =====

===== CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

Art. 28) Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa all'interpretazione, all'applicazione ed esecuzione del presente contratto è deferito alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la presidenza, nominato dalla Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Lucca. =====

Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale sarà depositato nei modi e nei termini di legge e sarà inappellabile. =====

===== OSSERVANZA NORME DI LEGGE =====

Art. 29) Per quanto non è previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice

Civile e delle leggi speciali. =====
Camaione, Lì 07 marzo 2006. =====
Firmato: =====
Meini Giancarlo n.n. =====
Marzio Villari Notaio - sigillo. =====